

Tribunale di Reggio Emilia, decr. del 29 agosto 2012

Nel procedimento n. 1592/2012 V.G..relativo all'istanza di rettificazione di atto di stato civile presentata da *****, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letta l'istanza con la quale si chiede la rettificazione dell'atto di nascita relativo a *****, iscritto nel registro per gli atti di nascita parte II – serie B – anno 2012 – n. 29 del Comune di Novellare, chiedendo la rettificazione del cognome “*****” in “\$\$\$”;
- rilevato che la variazione del cognome originario della ricorrente, §§§, è dipesa dal decreto del Ministro dell'Interno del 19/4/2012, di conferimento della cittadinanza italiana: infatti, il citato provvedimento, oltre ad attribuire la cittadinanza all'odierna ricorrente, dispone che “alla stessa competono il prenome *** ed il cognome ***** in conformità alla legge italiana”;
- rilevato che il diritto al nome (e al cognome) costituisce – nel nostro ordinamento – diritto inviolabile della personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione, e che l'intangibilità del cognome, come identificativo della persona, è corollario di tale diritto;
- rilevato che il diritto al mantenimento del cognome originario è stato sancito – nell'ordinamento comunitario e con riguardo a cittadini degli Stati membri – anche dalla Corte di Giustizia UE: “il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE” (sentenza del 14 ottobre 2008 nella causa C-353/06)
- ritenuto che la variazione del cognome della ricorrente apportata col decreto del Ministro dell'Interno, pur se con richiamo dell'art. 24 comma 1° della Legge 218/1995 (norma che rimanda la regolazione dei diritti della personalità alla disciplina nazionale del soggetto), sia illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento interno (e comunitario), i quali – come esposto – salvaguardano l'identità personale e, se correttamente interpretati, impongono che la variazione del cognome non possa avvenire per atto dell'Autorità; peraltro, né la Legge 91/1992 dispone che il Prefetto possa modificare le generalità del soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto con norme interne atteso che proprio la circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno (interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 N. 54) non ravvisa “preclusioni di sorta” al ripristino del cognome di origine modificato in sede di concessione della cittadinanza;
- ritenuto che, per tali ragioni, il decreto del Ministro dell'Interno del 19/4/2012 - provvedimento amministrativo che produce effetti indiretti sulle posizioni giuridiche soggettive dedotte in questo procedimento – debba essere disapplicato in forza dell'art. 5 della Legge 2248/1865 all. E: conseguentemente, venendo meno il presupposto su cui si fonda la variazione degli atti di stato civile, appare fondata l'istanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 D.P.R. 396/2000;

P.Q.M.

visti gli art. 95 ss. D.P.R. 3/11/2000 n. 396,

ACCOGLIE

l'istanza di rettificazione del predetto atto di stato civile, disponendo che ove è scritto “*****” si corregga in “§§§”.

Così deciso in Reggio Emilia il 29/8/2012.